



NUOVA DECISIONE 2009/607/CE

PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA ALLE COPERTURE DURE

Di seguito sono riportate alcune indicazioni necessarie per l'ottenimento del marchio Ecolabel in base alla nuova Decisione 2009/607/CE.

Tali istruzioni sono da considerarsi valide per le aziende, del settore ceramico, certificate Ecolabel in base alla Decisione 2002/272/CE.

TUTTE LE AZIENDE ITALIANE CERTIFICATE ECOLABEL, IN BASE ALLA DECISIONE 2002/272/CE, DOVRANNO PRESENTARE NUOVAMENTE LA RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO ECOLABEL FACENDO RIFERIMENTO ALLA NUOVA DECISIONE CHE STABILISCE I CRITERI ECOLABEL PER LE COPERTURE DURE.

La copia della documentazione amministrativa già presentata (vd. *Manuale del richiedente ecolabel e Linee guida Ecolabel per piastrelle in ceramica*) potrà essere presentata nel formato digitale (CD) fatta esclusione delle dichiarazioni che dovranno essere prodotte anche in formato cartaceo.

Si ricorda di fornire l'elenco riassuntivo dei prodotti, formati e codici di tutte le piastrelle oggetto della richiesta di concessione del marchio Ecolabel in base alla nuova Decisione.

I criteri Ecolabel

- **Critério 1.2. Gestione dell'estrazione (per tutte le coperture dure)**

Documentazione da produrre

Per le aziende certificate Ecolabel in base alla Decisione 2002/272/CE la documentazione prodotta, relativa alle cave utilizzate, deve essere integrata producendo la seguente documentazione (nel caso in cui tali documenti non siano già stati forniti in precedenza):

- “il piano di recupero ambientale e/o la relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale”
- l'autorizzazione dell'attività di estrazione

Deve essere, inoltre, fornito un elenco riassuntivo completo delle cave utilizzate per le quali è stata fornita la documentazione ad ISPRA nelle istruttorie precedenti. Nell'elenco dovrà essere indicato il nome, l'ubicazione, la documentazione fornita in precedenza (es. dichiarazioni di conformità alla direttiva Habitat) e la documentazione integrativa.

Nel caso in cui i fornitori (es. responsabili delle cave) ritengano riservati i documenti di concessione di attività estrattiva delle cave, dovranno fornire la/le pagina/e dell'autorizzazione, da cui si possano rilevare i dati necessari alla verifica: ente autorizzante, data autorizzazione, numero di pratica, ditta autorizzata, data scadenza autorizzazione.



Critério 2. Scelta delle materie prime

- **Critério 2.1.**

Documentazione da produrre

Per le aziende certificate Ecolabel, in base alla Decisione 2002/272/CE, la documentazione prodotta relativa al criterio “2.1. Assenza di frasi di rischio nelle materie prime” dovrà essere integrata tenendo conto delle nuove frasi di rischio incluse nella nuova Decisione:

R54 (toxic to flora)

R55 (toxic to fauna)

R56 (toxic to soil organisms)

R57 (toxic to bees)

R58 (may cause long-term adverse effects in the environment)

R59 (dangerous for the ozone layer)

R62 (possible risk of impaired fertility)

R63 (possible risk of harm to the unborn child)

R68 (possible risk of irreversible effects)

- **2.2. Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle smaltate)**

Documentazione da produrre

Nel caso in cui le sostanze utilizzate per le piastrelle smaltate, oggetto della domanda di concessione del marchio, siano le medesime di quelle fornite nelle istruttorie precedenti in base alla vecchia Decisione 2002/272/CE, l'azienda dovrà fornire semplicemente una dichiarazione di conformità indicando chiaramente che le sostanze utilizzate non sono variate.

- **2.3. Limitazione della presenza di amianto e resine poliestere nei materiali**

Documentazione da produrre

Nel caso in cui le sostanze utilizzate per le piastrelle, oggetto della domanda di concessione del marchio, siano le medesime di quelle fornite nelle istruttorie precedenti in base alla vecchia Decisione 2002/272/CE, l'azienda dovrà fornire semplicemente una dichiarazione di conformità indicando chiaramente che le sostanze utilizzate non sono variate.

E' possibile effettuare **una unica dichiarazione di conformità** che comprenda i tre punti del criterio indicando chiaramente la conformità ai requisiti Ecolabel per i prodotti oggetto della domanda di concessione del marchio.

**4. Processo di produzione (soltanto per i prodotti lavorati)****• 4.1. Consumo energetico**Documentazione da produrre

La documentazione prodotta relativa al consumo energetico dovrà far riferimento al nuovo limite :

	Soglia di esclusione (MJ/kg)	Metodo di prova
Piastrelle in ceramica e laterizi	3,5	Allegato tecnico — A4

La documentazione prodotta relativa alle istruttorie precedenti, in base alla vecchia Decisione 2002/272/CE, non può considerarsi valida.

• 4.2. Consumo e uso di acquaDocumentazione da produrre

Si dovrà fornire la documentazione relativa al nuovo criterio :

“a) Il consumo di acqua nella fase di produzione, dalla preparazione delle materie prime alla cottura, per i prodotti cotti non supera i valori seguenti:

Parametro	Soglia di esclusione
Consumo specifico di acqua dolce ($C_{W_{p-a}}$)	1

(Litri/kg di prodotto)

La documentazione prodotta relativa alle istruttorie precedenti, in base alla vecchia Decisione 2002/272/CE, può considerarsi valida per il requisito 4.2.(b). Si dovranno comunque allegare i dati recenti (es. anno 2009) relativi al quoziente di riciclo dell'acqua presso l'azienda.

Nota esplicativa

Trattandosi di un criterio che si riferisce all'intero processo produttivo, occorrerà fornire:

- produzione totale di materiale versato a magazzino sia in peso in kg sia in metri quadrati;
- un bilancio idrico da cui sia possibile desumere l'ammontare di acqua prelevata da pozzi o acquedotto ed utilizzata per uso industriale;
- dichiarazione di conformità ai requisiti richiesti sia per Consumo specifico di acqua, sia per il Quoziente di riciclo delle acque reflue.

• 4.3. Emissioni nell'ariaDocumentazione da produrre

La documentazione prodotta relativa alle istruttorie precedenti, in base alla vecchia Decisione 2002/272/CE, può considerarsi valida per il requisito 4.3.(b). Si dovranno comunque allegare i rapporti di prova recenti (es. anno 2009) per le emissioni in aria come stabilito nel piano di controllo tra l'azienda e ISPRA.



- **5. Gestione dei rifiuti**

Documentazione da produrre

La documentazione prodotta (criterio 5 e 5.1) relativa alle istruttorie precedenti, in base alla vecchia Decisione 2002/272/CE, dovrà essere integrata tenendo conto dei requisiti indicati nel criterio “5.2. Recupero dei rifiuti (soltanto per i prodotti lavorati)”.

- **6. Fase d’uso**

Documentazione da produrre

Nel caso in cui le piastrelle smaltate, oggetto della domanda di concessione del marchio, sono le medesime di quelle fornite nelle istruttorie precedenti, in base alla vecchia Decisione 2002/272/CE, l’azienda dovrà fornire semplicemente una dichiarazione di conformità al criterio 6.

- **7. Imballaggio**

Documentazione da produrre

Per tutte le aziende certificate Ecolabel, in base alla vecchia Decisione 2002/272/CE, dovranno fornire la documentazione necessaria per la conformità di questo nuovo criterio. Dichiarazione dei fornitori dell’imballaggio.

- **8. Idoneità all’uso**

Documentazione da produrre

Nel caso in cui le piastrelle, oggetto della domanda di concessione del marchio, sono le medesime di quelle fornite nelle istruttorie precedenti, in base alla vecchia Decisione 2002/272/CE, l’azienda dovrà fornire semplicemente una dichiarazione di conformità al criterio 8.

Nel caso in cui le piastrelle siano applicabili soltanto alle pareti dovranno essere forniti i nuovi rapporti di prova.

Dovrà inoltre essere fornita una scheda prodotto, anche per quelle piastrelle certificate Ecolabel in base alla vecchia Decisione, specificando la destinazione d’uso: se esclusivamente per pavimenti, o sia per pavimenti che per pareti.

- **9. Informazioni per i consumatori**

Documentazione da produrre

Nel caso in cui le piastrelle, oggetto della domanda di concessione del marchio, sono le medesime di quelle fornite nelle istruttorie precedenti, in base alla vecchia Decisione 2002/272/CE, l’azienda dovrà fornire semplicemente una dichiarazione di conformità al criterio 9.

- **10. Informazioni figuranti sul marchio Ecolabel**

Documentazione da produrre

Nel caso in cui le piastrelle, oggetto della domanda di concessione del marchio, sono le medesime di quelle fornite nelle istruttorie precedenti, in base alla vecchia Decisione 2002/272/CE, l’azienda dovrà fornire semplicemente una dichiarazione di conformità al criterio 10 allegando il catalogo.

* Si ringrazia il Centro Ceramico di Bologna per la collaborazione offerta nella stesura del documento.